



COMUNE DI FURTEI

Provincia del Sud Sardegna

Via Circonvallazione n. 29

Ordinanza n. 15 Del 26.10.2017	Prot. N. 7955 del 26.10.2017	Oggetto: ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO STRADA VICINALE TUVU DE IS CONCAS.
---	---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- Si definiscono “strade vicinali pubbliche” le vie di comunicazione di proprietà privata - costruite originariamente per l’accesso ad una serie di fondi da parte dei proprietari, cc.dd. frontisti - destinate al transito di una determinata comunità di soggetti su cui il comune è titolare di un diritto di servitù di pubblico passaggio;
- Per giurisprudenza costante un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives e non uti singuli, così che l’uso di una strada privata da parte della collettività indifferenziata protrattosi per lungo tempo, fa sì che la strada venga ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale, qualora ricorra la presenza della duplice condizione dell’intrinseca idoneità della stessa a fungere da via di transito di una indistinta molteplicità di persone e del suo impiego per soddisfare un pubblico e generale interesse;
- L’art. 3, comma 1, del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) individua la specifica categoria delle strade vicinali, definite come le «strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico».

Considerato che

- La strada denominata “Tuvu de is Concas”, inserita negli elenchi delle strade vicinali, è stata oggetto di segnalazione (prot. n. 6532 del 13.09.2017) da parte della cittadinanza tesa a denunciare un diminuito godimento del diritto transito per effetto delle opere ivi realizzate e ad evidenziare l’uso della stessa via protrattosi per lungo tempo;
- Dalle dichiarazioni dei cittadini e dalla relazione prodotta dagli uffici comunali può ritenersi che la strada oggetto di segnalazione sia assoggettata ad uso pubblico di passaggio e pertanto abbia “natura pubblica”, atteso che sussistono le seguenti condizioni:
 - 1) il passaggio esercitato iure servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale ovvero transito generalizzato; (Consiglio di Stato Sez. V, 14 febbraio 2012 n. 728; in senso conforme: Sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760; Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6242);
 - 2) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (Cassazione Sez. II, sentenza del 10 gennaio 2011, n. 333);
 - 3) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile”, (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991).

Dato atto che

- Sul predetto tratto stradale insisterebbe un transito generalizzato e la stessa via risulterebbe notoriamente utilizzata dalla collettività – anche con automezzi ad uso agricolo – da tempo immemorabile, come dimostrato altresì dalle numerose dichiarazioni rese dai cittadini.



La destinazione delle strade vicinali "ad uso pubblico", imposta dal codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992 (art. 3, comma 1) fa sì che queste debbano necessariamente interessare un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latitanti), l'ente pubblico comunale vanta su di essa, ai sensi dell'art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, con correlato dovere di garantire la sicurezza della circolazione che su di essa si realizza.

Rilevato che

- Le strade vicinali "Ove siano aperte all'uso di una determinata collettività, continuano ad essere oggetto di proprietà privata anche se l'uso pubblico imprime ad esse un certo carattere di pubblicità che si manifesta specialmente nell'esercizio dei poteri di polizia da parte dell'ente pubblico, titolare del diritto di uso pubblico " (Cassazione Civile, n. 3794/68). Per la medesima motivazione spetta all'ente pubblico un'ingerenza che si concreta in poteri di polizia e di regolamentazione della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza " (Cassazione Civile n. 3218/81);
- L'indirizzo sopra citato è peraltro conforme a quello della Cassazione, nel quale viene ribadito che la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa (Sez. II, sentenza del 10 gennaio 2011, n. 333).

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ravvisano i presupposti per l'intervento ripristinatorio stante l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada e della sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce impedimento/diminuito godimento del diritto transito da parte della collettività (C.G.A.R.S., 18 giugno 2003 n. 244).

Dato atto che

- L'art. 2 del CdS dispone che strade vicinali sono assimilate alle strade comunali;
- Si ritiene di dover garantire la sicurezza della circolazione che si realizza sullo storico tracciato stradale della via in argomento.

Visto

Le segnalazioni pervenute;

Il DLgs n. 285/1992;

Il DLgs n. 267/2000.

- Ritenuto di dover provvedere urgentemente in merito

ORDINA

Ai frontisti della strada vicinale denominata "Tuvu de is Concas" ed a chiunque altro, al fine di garantire la sicurezza della circolazione:

- Di **rimuovere** immediatamente dalla strada vicinale "Tuvu de is Concas" ogni opera (picchetti in ferro e/o blocchi di calcestruzzo) idonea a pregiudicare la piena fruizione pubblica della strada vicinale, nonché di rimuovere qualsivoglia tipologia di materiale depositato sull'originario tracciato che possa costituire ostacolo per la circolazione;
- Di astenersi da qualsiasi comportamento che possa recare ostacolo o comunque modificare l'originaria possibilità di pubblico transito lungo la strada vicinale sopra indicata;
- Di effettuare, su entrambi i lati della strada, la potatura di siepi, cespugli, arbusti, alberi ricadenti oltre il limite del delimitato confine della propria area;
- Il tutto entro il termine perentorio di giorni **15** decorrenti dal ricevimento della presente ordinanza, avvertendo che in caso di mancata ottemperanza entro il termine di cui sopra, il ripristino sarà attuato d'ufficio, ponendo le relative spese a carico degli inadempienti.

La presente ordinanza dovrà essere notificata ai frontisti della strada vicinale "Tuvu de is Concas" e comunicata al comando Stazione Carabinieri di Furtei



- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari – Responsabile del Procedimento è l'agente di Polizia Locale Dott.ssa Orsola Zuddas;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6/7/21 del Codice della Strada fatta salva l'azione penale, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonio Sergi

La presente va notificata a :

1. Prefettura CAGLIARI sicurezza.prefca@pec.interno.it
2. Carabinieri FURTEI tca28003@pec.carabinieri.it
3. Frontisti della strada vicinale TUVU DE IS CONCAS (Elencati in separato atto) – FURTEI
4. Polizia Locale SEDE polizialocale@pec.comune.furtei.ca.it
5. Ufficio Tecnico Comunale SEDE tecnico@pec.comune.furtei.ca.it